

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4690 del 22/09/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Betoncave S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione conglomerato cementizio, sito in Comune di Castenaso (BO), via Romitino n. 9.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4817 del 21/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Betoncave S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di produzione conglomerato cementizio, sito in Comune di Castenaso (BO), via Romitino n. 9.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Betoncave S.r.l. (C.F. e P.IVA 03746531205) per l'impianto destinato ad attività di produzione conglomerato cementizio, sito in Comune di Castenaso, via Romitino n. 9, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali** {Soggetto competente Comune di Castenaso}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Castenaso}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **Betoncave S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Betoncave S.r.l. (C.F. e P.IVA 03746531205) con sede legale in Comune di Castel Maggiore (BO), via Lame n. 108, per l'impianto sito in Comune di Castenaso, via Romitino n. 9, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Painura in data 15/03/2021 (Prot. n. 4692) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4729 del 16/03/2021 (pratica SUAP n. 4692/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/03/2021 al PG/2021/40942 e confluito nella **Pratica SINADOC 9415/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4896 del 19/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/03/2021 al PG/2021/43415, ha trasmesso la richiesta del Comune Prot. n. 5460 del 18/03/2021 di avvalersi di ARPAE per la valutazione della matrice di impatto acustico.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/43415 del 26/04/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7605 del 03/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/05/2021 al PG/2021/69044, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 42668 del 03/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/05/2021 al PG/2021/69910, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7743 del 05/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/05/2021 al PG/2021/70817, ha richiesto alla società in oggetto, le succitate integrazioni richiesta da HERA S.p.A.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/81420 del 24/05/2021 ha trasmesso nulla osta per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9797 del 04/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/06/2021 al PG/2021/88212, ha concesso alla società in oggetto una proroga fino al 04/07/2021 per la presentazione della succitata documentazione integrativa richiesta.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12366 del 05/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/07/2021 al PG/2021/104561, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 02/07/2021 (Prot. SUAP n. 12363).
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 69650 del 26/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/07/2021 al PG/2021/116574, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/129426 del 19/08/2021 ha sollecitato il Comune di Castenaso ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Comune di Castenaso con nota Prot. n. 15469 del 30/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/08/2021 al PG/2021/133858, ha trasmesso parere favorevole per gli scarichi in pubblica fognatura e nulla osta urbanistico e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 896,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione alle emissioni.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 21/09/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Betoncave S.r.l.
Comune di Castenaso (BO), via Romitino n. 9

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Bottau (afferente al depuratore comunale di Castenaso - Capoluogo) classificato dal Comune di Castenaso (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” costituite da acque reflue di dilavamento (preventivamente trattate mediante un impianto di sedimentazione di tipo continuo continuo, dotato di 3 camere di separazione distinte, prima dell’immissione nella rete fognaria comunale) provenienti dall’attività di produzione conglomerato cementizio.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castenaso, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 69650 del 26/07/2021, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 15469 del 30/08/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 30/08/2021 al PG/2021/133858). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “*Relazione tecnica scarichi idrici*” datato 02/07/2021 (agli atti di ARPAE in data 05/07/2021 al PG/2021/104561).
- Elaborato “*UNICA – Scarichi idrici*” datato 02/07/2021 (agli atti di ARPAE in data 05/07/2021 al PG/2021/104561).

Pratica Sinadoc 9415/2021

Documento redatto in data 21/09/2021



CITTA' DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

AREA TECNICA
U.O. Servizi Ambientali

Spett.le
SUAP
UNIONE TERRE DI PIANURA
Via San Donato 199
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
pec: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Spett.le
ARPAE - SAC
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
pec: aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Trasmissione Parere AUA: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta BETON CAVE SRL . riferimento SUAP 4692/2021

VISTI

La richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale con Capofila del Suap Terre di Pianura ns.prot. 5196 del 16/03/2021;

Viste le integrazioni presentate dalla ditta di cui al ns. prot. 11960 del 05/07/2021 in risposta alle richieste di integrazioni di cui ai pg. n.8014 del 03/05/201 e pg. n.8172 del 05/05/2021

Tutto ciò premesso, con la presente si

RILASCIATA

Nulla Osta di competenza per l'attività, relativamente alla compatibilità tecnico urbanistica, alla matrice scarichi, confermando le prescrizioni impartite dall'Ente gestore del Servizio Idrico integrato ed alla componente acustica, fermo restando che l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti dovranno essere preventivamente autorizzate.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Fabrizio Ruscelloni
*(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e ii.)*

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 26 luglio 2021
Prot. n. 0069650/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 16/03/2021	Num. prot.: 26805
	Data prot.: 03/05/2021	Num. prot.: 42539
	Data prot.: 07/06/2021	Num. prot.: 54209
	Data prot.: 07/07/2021	Num. prot.: 64076
	PA&S 41/2021	

Spett.li
TERRE di PIANURA
UNIONE dei COMUNI
Sportello Unico Attività Produttive
Via San Donato 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta BETONCAVE S.R.L. per l'impianto sito in Castenaso Via Romitino n. 9
Matriche scarichi
Terre di Pianura - Unione dei Comuni
Riferimento SUAP 4692/2021 Data 16/03/2021

In merito all'istanza in oggetto presentata dal Signor Carlo Barbieri codice fiscale BRBCRL34C26A944B in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Ditta "**BETONCAVE SRL**" codice fiscale / p. IVA 03746531205 con sede legale in Castel Maggiore (BO) Via Lame n. 108 inerente all'impianto per la produzione e vendita di conglomerati cementizi sito in Via Romitino n. 9 - Comune di Castenaso (BO).

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione relativo allo scarico;

- ✓ è stata presentata l'istanza per il rilascio di autorizzazione A.U.A. per l'impianto di produzione di conglomerato cementizio ubicato in via Romitino 9 in comune di Castenaso (BO) in precedenza compreso nell'impianto della soc. AGES Spa;
- ✓ la scrivente Società ha richiesto, il 03/05/2021 con prot. Hera 42668, integrazioni documentali alla quale richiesta il proponente l'istanza ha risposto con la trasmissione delle informazioni ricevute il 06/07/2021 con prot Hera 64076;
- ✓ le informazioni trasmesse integrano parzialmente quanto richiesto ma sono comunque sufficienti alla formulazione del parere da parte del Gestore del SII;
- ✓ nell'impianto di produzione del conglomerato cementizio sono miscelate tra loro le varie componenti:
 - aggregati solidi, di varia dimensione e granulometria che sono stoccati e movimentati da parte delle soc. Elmi srl;
 - cemento, che è stoccato in silos in prossimità dell'impianto;
 - acqua, proveniente dalla vasca di accumulo in cui sono riciclate le acque provenienti dal sistema di lavaggio delle betoniere eventualmente integrate con l'aggiunto di acqua emunta da pozzo;
 - additivi fluidificati, che sono stoccati in serbatoi cilindrici nei pressi dell'impianto di produzione del conglomerato cementizio;

- ✓ l'area d'impianto ospita il sistema di lavaggio delle betoniere in cui, le acque utilizzate per le attività di pulizia a fine giornata dei veicoli per il trasporto del materiale cementizio, sono convogliate ad una vasca di decantazione quindi inviate ad una vasca di accumulo, della capacità dichiarata di 98 m³, previa separazione delle sabbie mediante l'utilizzo di una coclea
- ✓ il contenuto della vasca d'accumulo finale facente parte del sistema di recupero delle acque di lavaggio, isolato idraulicamente dalle altre acque meteoriche di piazzale secondo quanto dichiarato dal proponente l'istanza, viene utilizzato sia nella fase di preparazione del conglomerato cementizio che nel lavaggio giornaliero dei mezzi;
- ✓ il proponente l'istanza ha valutato di procedere alla copertura della vasca d'accumulo con l'intento di diminuire la possibilità che apporti di acque meteoriche provochino la tracimazione della stessa;
- ✓ le acque meteoriche di dilavamento della restante parte d'impianto, per una superficie dichiarata di 2500 m², sono raccolte mediante una griglia sita nella parte mediana dell'area, favorita dalla pendenza convergente delle aree circostanti e dalla presenza di dossi in conglomerato bituminoso che delimitano la superficie scolante;
- ✓ il refluo raccolto tramite la griglia è inviato ad un impianto di sedimentazione di tipo continuo dotato di tre distinte camere atte a favorire la separazione della componente solida prima dell'immissione nel pozzetto di rilancio che mediante condotta in pressione convoglierà il refluo nel nuovo punto di immissione nella pubblica fognatura di tipo nero di via Bottau afferente all'impianto di trattamento finale di Castenaso – Capoluogo;
- ✓ il refluo in uscita dall'impianto di sedimentazione è classificato come acqua reflua di tipo industriale;
- ✓ il pozzetto di campionamento e controllo è sito in prossimità del nuovo punto di consegna in pubblica fognatura;
- ✓ le modalità di campionamento dello scarico terminale potranno, in virtù del volano idraulico presente a monte del punto di prelievo, essere eseguite anche con l'esecuzione di un prelievo di tipo istantaneo;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue industriali in precedenza identificate;**

- le acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

È prescritta:

- ⊗ con la finalità di verificare le caratteristiche del refluo dopo trattamento di sedimentazione è richiesta la realizzazione di un piano di monitoraggio dello scarico della durata complessiva di 4 mesi che preveda la realizzazione di almeno 4 campioni dello scarico con la determinazione dei seguenti parametri analitici:

- pH;
- SST;
- COD (*);
- Oli Minerali (*);

(*) almeno 2 determinazione nell'intervallo temporale previsto.

Al termine del periodo previsto è richiesta la trasmissione, a mezzo p.e.c., di:

- una relazione tecnica riassuntiva delle attività svolte, che andrà trasmessa all'indirizzo sotto riportato e che verrà utilizzata per le valutazioni di competenza del Gestore del SII in merito alle caratteristiche dello scarico.

E' ritenuto congruo che tali attività, stante la dichiarazione del proponente l'istanza di una tempistica di circa 6 mesi per la realizzazione delle componenti di impianto dalla data di autorizzazione, siano concluse entro il 31 marzo 2022.

Si preavvisa che l'esito del monitoraggio prescritto ed eventuali attività del controllo da parte del Gestore del SII, potranno essere utilizzate per la modifica del parere qui espresso che potrebbe comportare una modifica anche delle prescrizioni riportate.

È prescritta inoltre:

- ⊗ la trasmissione di una idonea planimetria di dettaglio del sistema di raccolta e trattamento delle acque del lavaggio betoniere, sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima) riportante:

- il tracciato delle reti interne del sistema di raccolta e trattamento con particolare riferimento a:

- acque reflue derivanti dall'attività produttiva;
- acque meteoriche ricadenti su piazzali e coperture;

con colorazione e tratteggio che ne consentano una corretta identificazione:

- Indicazione del/i punto/i di utilizzo dell'acqua nel ciclo produttivo:
 - con indicazione del ciclo/apparecchiatura/processo che l'utilizza;
- lay-out del processo;

entro 90 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo comunque non oltre il 30 novembre 2021, all'indirizzo pec sotto riportato:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Betoncave S.r.l.
Comune di Castenaso (BO), via Romitino n. 9

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione conglomerato cementizio svolta dalla società Betoncave S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Castenaso (BO), via Romitino n. 9, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Betoncave S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1, E2 ed E3

PROVENIENZA: SILO CEMENTO

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto è dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: PUNTO DI CARICO

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	1 m
Durata massima	3 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto è dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Per il contenimento e la mitigazione della diffusione di polveri per l'attività di produzione calcestruzzo dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a protezione e difesa di eventuali ricettori sensibili prossimi all'area di cava dovranno essere previste arginature perimetrali e siepi o barriere vegetali
- la viabilità interna all'area dovrà essere idonea all'accesso ed al transito degli automezzi e dovranno essere previsti dei tratti asfaltati in uscita per limitare il sollevamento di polveri
- in relazione alle diverse stagioni dovranno essere umidificate le piste e viabilità interna se necessario;
- il transito dei mezzi di trasporto sulla viabilità interna deve avvenire a bassa velocità
- il materiale movimentato deve essere bagnato
- i camion per il trasporto del materiale in ingresso ed in uscita debbono essere obbligatoriamente coperti
- la movimentazione di materiali pulverulenti deve avvenire, possibilmente in modo automatico, mantenendo una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata, temperatura e pressione;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003; ISO 9096: 2003 per la determinazione del materiale particellare.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente

omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001: ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. La società Betoncave S.r.l. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione .
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Betoncave S.r.l., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 16/03/2021 al PG/2021/40942 e in data 05/07/2021 al PG/2021/104561).

Pratica Sinadoc 9415/2021

Documento redatto in data 21/09/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Betoncave S.r.l.
Comune di Castenaso (BO), via Romitino n. 9

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Betoncave S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castenaso (Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 24/09/2018) per l'attività di produzione conglomerato cementizio.
- Visto il nulla osta acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Caastenaso.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Castenaso, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2021/81420 del 24/05/2021, con nulla osta acustico Prot. n. 15469 del 30/08/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 30/08/2021 al PG/2021/133858). Il nulla osta del Comune di Castenaso è già riportato come parte integrante all'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, mentre il nulla osta di ARAPE-APAM è riportato nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione d’Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 19/02/2021 dai sig. Fabrizio Giannasi e Nicola Tabellini, in qualità di tecnici in acustica iscritti all’Albo incaricati dalla società Betoncave S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 16/03/2021 al PG/2021/40942).

Pratica Sinadoc 9415/2021

Documento redatto in data 21/09/2021

SINADOC 9415/21

Comune di Castenaso
PEC: comune.castenaso@cert.provincia.bo.it

Suap Terre di Pianura
PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c. Arpae AAC Metropolitana
c.a. Farnè Lorenzo

Oggetto: Parere per la matrice rumore relativo all'istanza di richiesta di AUA della ditta Betoncave srl di via Romitino 9 a Castenaso .
Pratica SUAP 4692/2021.

In merito alla richiesta in oggetto, presa visione della documentazione di impatto acustico, predisposta il 19/02/2021, a firma di tecnico competente in acustica ex L. 447/1995 Fabrizio Giannasi e Nicola Tabellini si esprimono le seguenti considerazioni.

L'area dell'azienda ricade in classe V, confina a sud e a ovest con la classe acustica III, a est confina con aree classificate acusticamente in classe V e a nord confina con una classe acustica III ma prevista di progetto V. Due sono i recettori sensibili individuati posti a nord dell'insediamento in classe acustica V di progetto e attualmente in classe III.

L'azienda svolge nella sede l'attività di produzione di conglomerati cementizi e non sono previste modifiche a quanto attualmente autorizzato.

Le sorgenti presenti, attive nel solo periodo di riferimento diurno, non sono state identificate in maniera puntuale ma in forma aggregata:

- impianto di produzione del conglomerato cementizio;
- impianto di emungimento acqua;
- zona di accumulo materiale inerte;
- risulta in funzione una betoniera alla volta mentre i camion degli inerti arrivano in numero di 10/12 al giorno.

Il tecnico incaricato ha svolto rilievi fonometrici al fine di valutare il rispetto dei limiti di legge assoluti e differenziali con tutte le sorgenti in funzione contemporaneamente.

In base ai dati rilevati, fatto salvo lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio descritti nella documentazione presentata, non risultano superamenti dei limiti di legge.

Per quanto sopra si ritiene che nulla osti al rilascio dell'atto autorizzativo richiesto. L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti dovranno essere preventivamente autorizzate.

L'istruttoria è stata curata dal tecnico Milazzo Francesco, tecnico al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aobo@cert.arpa.emr.it

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
Dott.ssa Paola Silingardi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.